

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Servizio S/2

Tassa automobilistica

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. n. 1074 del 26/07/1965, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria ed in particolare l'art. 8;
- VISTO** il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, approvato con D.P.Reg. n. 70 del 28/01/1979 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale n. 10 del 30/04/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale n. 10 del 15/05/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale n. 19 del 16/12/2008;
- VISTA** la legge regionale n. 9 del 07/05/2015;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 12/2016 recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008 e la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali.
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 700 del 16/02/2018, con il quale si è provveduto a conferire l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito dell'Assessorato Regionale dell'Economia alla Dr.ssa Cannata Benedetta Grazia;
- VISTO** il D.D.G. n. 1034 del 27/06/2016, con il quale il predetto Dirigente Generale ha provveduto a conferire l'incarico di Dirigente del Servizio S/2 "Tassa Automobilistica" alla Dr.ssa Dania Ciaceri;
- VISTA** il D.D.G. n. 468 del 31/05/2018, con il quale è stato conferito l'incarico della Unità operativa S2.1 "Gestione tassa automobilistica regionale" all'Arch. Giuseppe Correnti;
- VISTO** l'articolo 1 della legge regionale n. 16 dell'11/08/2015, ai sensi del quale, a decorrere dall'1/01/2016 è istituita in Sicilia la tassa automobilistica regionale e dalla medesima cessa l'applicazione della tassa automobilistica erariale.
- VISTO** l'art.17, comma 11, della legge n. 449/1997 che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere la tassa automobilistica;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11 del 25/01/1999 che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12, dell'art.17, della legge n. 449 del 27/12/1997;
- VISTA** la legge n. 1293 del 22/12/1957, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio" ed in particolare l'articolo 28, riguardante la gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, nonché l'art. 31, riguardante la cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
- VISTO** in particolare l'art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11 del 25/01/1999, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 31 della legge n. 1293 del 22/12/1957;
- VISTO** il successivo articolo 4 "Soggetti intermediari" della citata legge regionale n. 16/2015, il quale prevede che "Sono soggetti intermediari della riscossione della tassa automobilistica, oltre a quelli previsti dal comma 1, dell'articolo 40 e dal comma 42, dell'articolo 31 della legge n. 448 del 23/12/1998 e dal comma 11, dell'articolo 17, della legge n. 449 del 27/12/1997, la società Poste Italiane, gli Istituti di credito e gli Istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia, previa apposita convenzione da stipularsi con l'Assessorato Regionale dell'Economia";

VISTO il D.D.S. n. 463 del 21/05/2002, di autorizzazione del tabaccaio per la riscossione della tassa automobilistica erariali nel territorio della Regione Siciliana, con il quale, il **Sig. Lamattina Calogero**, nella qualità di titolare della rivendita di generi di monopolio con annessa **ricevitoria lotto n. 2508 e codice lottomatica PA2503** sito nel Comune di Campofranco (CL), associata alla Federazione Italiana Tabaccai è stato autorizzato a riscuotere la tassa automobilistica nella Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento n. 260/12 del Parlamento Europeo ed il conseguente provvedimento della Banca d'Italia del 22/02/2013, contenente le istruzioni applicative riguardanti le nuove procedure per i servizi nazionali di bonifico e di addebito diretto (R.I.D.) sostituiti, con decorrenza dell' 1/02/2014, con i nuovi servizi SEPA Credit Trasfer (S.C.T. - bonifico SEPA e SEPA Direct Debit (S.D.D. - incasso SEPA nelle sue varianti CORE 2 e B2B);

RITENUTO in applicazione del citato Regolamento n. 260/12, che i versamenti dei tributi riscossi dal tabaccaio in favore della Regione avvengano presso la cassa regionale **esclusivamente secondo la procedura SEPA** Direct Debit Business to Business (SDD B2B) dal proprio conto corrente bancario e che tale procedura di versamento deve intendersi come condizione essenziale per il rilascio delle autorizzazioni, al cui venir meno, seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima.

CONSIDERATO che il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale per la Riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21/01/1999, ha assicurato che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, alle prescrizioni dell'art. 2 del citato D.P.C.M. n. 11 del 25/01/1999;

RITENUTO pertanto, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente il tabaccaio che risulta collegato in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/1999 sopra citato, ai fini del collegamento con gli archivi della tassa automobilistica di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. n. 418 del 25/11/1998;

CONSIDERATO che il tabaccaio, associato alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, **tramite l'ECOMAP**, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich Insurance Plc , n. 209S1403 e relativa appendice **Q98989/7**, in applicazione dei commi 4 e 5 dell'art 1 del citato D.P.C.M. n. 11 del 25/01/1999;

CONSIDERATO che le polizze in originale e le relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24/02/1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi allo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono la tassa automobilistica nel territorio della Regione Siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione Siciliana e che si potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;

VISTO il D.D.S. n. 463 del 21/05/2002, con il quale è stato autorizzato il precedente titolare della rivendita di generi di monopolio di seguito specificato:

Cod Lott.	Num. Ricev.	Num. Riv.	Ragione sociale precedente intermediario	Indirizzo	Comune	Prov.
PA2503	2508	1	LAMATTINA CALOGERO C.F. LMTCCR57H11B537G	VIA UMBERTO I° N. 13	CAMPOFRANCO	CL

VISTA la nota della Federazione ARIANNA 2001 SPA prot. n. 3769 del 7/12/2018, acquisita al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 10/12/2018 al n. 26282, con la quale è stata trasmessa, tra l'altro, l'istanza del tabaccaio **Sig. VITELLARO FRANCESCO C.F.VTLFNC84A27F830B**, nuovo titolare subentrato nella gestione della rivendita di seguito specificata e volta a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica in Sicilia, corredata dall'originale della nuova delega RID:

Cod Lott.	Num. Ricev.	Num. Riv.	Ragione sociale nuovo intermediario	Indirizzo	Comune	Prov.
PA2503	2508	1	VITELLARO FRANCESCO C.F. VTLFNC84A27F830B	VIA UMBERTO I° N.13	CAMPOFRANCO	CL

VISTA la nota prot. n. 43645 del 19/12/2018, con la quale l'ECOMAP ha comunicato che il tabaccaio predetto, per l'anno 2019, ha avuto copertura fidejussoria, giusta polizza Zurich Insurance Plc. n. 209S1403 e relativa appendice Q98989/7 per l'importo indicato accanto ad essi;

VISTO il mandato SEPA DIRECT DEBIT BUSINESS TO BUSINESS (SDD – B2B) compilato dal tabaccaio presso la propria banca, trasmesso con nota del 21/01/2019, acquisita al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 22/01/2019 al n. 1391;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 5 dell' 8/01/2013, che obbliga a richiedere la documentazione antimafia nei casi previsti dal D.L. n.159/2011;

VISTA la nota prot. 71474 del 28/09/2018 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Regionale della Sicilia - con la quale si precisa che la stessa Agenzia per tutti i procedimenti di rilascio o rinnovo delle autorizzazioni effettua il controllo previsto dal D.Lgs. n. 159/2011, ex art. 83 e la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati circa l'attestazione che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato de D.Lgs n. 159/2011;

VISTE le dichiarazioni sostitutive rese dal sotto citato tabaccaio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali dichiarano di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione della Rivendita con annessa ricevitoria Lotto e di essere iscritti alla Camera di Commercio e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto di concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ovvero di divieto, di decadenza o di sospensione ai sensi dell' art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la vigente normativa antimafia D.Lgs. n. 159/2011, che prevede che la comunicazione antimafia sia acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale SI.CE.ANT. unica da parte dei Soggetti di cui all'art. 97, comma 1 debitamente autorizzati;

CONSIDERATO che in data 17/12/2018, si è proceduto alla consultazione della sopra citata banca dati nazionale unica e che in data 24/12/2018 è pervenuta la comunicazione "CHE A CARICO DELLA SUINDICATA VITELLARO FRANCESCO E DEI RELATIVI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. N. 159/2011, ALLA DATA ODIERNA NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DIVIETO DI CUI ALL'ART. 67 DEL D.LGS. N. 159/2011";

RITENUTO pertanto, che si possa procedere all'autorizzazione per la riscossione della tassa automobilistica del suddetto tabaccaio in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, è **autorizzato** a subentrare nello svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica nel territorio della Regione Siciliana, con effetto dalla data del presente provvedimento, il tabaccaio sotto elencato:

Cod Lott.	Num. Ricev.	Num. Riv.	Ragione sociale nuovo intermediario	Indirizzo	Comune	Prov.
PA2503	2508	1	VITELLARO FRANCESCO C.F. VTLFNC84A27F830B	VIA UMBERTO I° N.13	CAMPOFRANCO	CL

Art. 2) Il riversamento delle somme riscosse dovrà avvenire **esclusivamente** attraverso la procedura SEPA alla Cassa Regionale – Unicredit – Via Campolo n. 65 Palermo, sul conto corrente **Iban IT 27 Y 02008 04625 000300002138** – Codice SIA Z4535 intestato alla Regione Siciliana – Tassa automobilistica.

Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura SEPA la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3) Il servizio di riscossione della tassa automobilistica per mezzo del tabaccaio autorizzato ai sensi dell'art. 1 è condizionato alla attivazione dei collegamenti dello Stesso, con gli archivi della tassa automobilistica previsti dagli articoli 5 e 6 del D.M. n. 418 del 25/11/1998 ed alla avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato Regionale all'Economia delle deleghe sottoscritte dai Soggetti riscossori attraverso la procedura SEPA.

Art. 4) Le somme riscosse devono essere riversate **entro il termine** di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. n. 11 del 25/01/1999, trascorsi i termini previsti per il riversamento delle somme in favore della Regione Siciliana e comunque per qualsiasi inadempimento degli obblighi derivanti dal sopra citato D.P.C.M., si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti, sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca della autorizzazione.

Art. 5) La Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell' Economia - Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, provvederà all'esercizio della vigilanza sui Soggetti autorizzati, sulle operazioni di riscossione che siano effettuate nel rispetto delle istruzioni ministeriali e/o regionali vigenti, dalle verifiche effettuate, l'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, adotterà i provvedimenti sanzionatori di competenza, compresa la revoca della concessa autorizzazione.

Art. 6) Il tabaccaio è autorizzato, con il presente provvedimento, a riscuotere la tassa automobilistica è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e s.m. e i.

Art. 7) L'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito - provvederà alla notifica del presente decreto al soggetto autorizzato alla riscossione della tassa automobilistica.

Art. 8) Il presente provvedimento, ai sensi del comma 5, dell'articolo 68 della L.R. n.21 del 12 agosto 2014 e s.m.i., sarà pubblicato on line sul sito istituzionale della Regione, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, nonché, per estratto, sulla G.U.R.S..

Palermo, li 28 GEN. 2019

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

Salvatore Trapassi

IL DIRIGENTE DELL'U.O.B S2.1

Arch. Giuseppe Correnti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Reggente

D.ssa Rosanna Schimmenti



IL DIRIGENTE GENERALE

Benedetta Cannata